

STATO MODIFICATO

Art. 33 Aree per orti sociali

1. Le aree da destinare ad orti Sociali sono da reperire nelle zone e sottozone ove le presenti norme prevedono tali destinazioni d'uso (sottozone E3 Aree di Parco Urbano e fluviale sottozone E2 marginali alle perimetrazioni delle UTOE) o, comunque, in aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che abbiano le medesime caratteristiche anche se con diversa destinazione (es. Zone F1 e F2).

2. L'individuazione delle aree non costituisce variante al Regolamento Urbanistico ed i progetti sono promossi dall'Amministrazione Comunale.

3. Le aree destinate ad orti sociali:

- devono essere recintate con reti a maglia sciolta e opportunamente schermate con essenze vegetali (es. siepi, alberature, ecc.);
- devono essere servite da parcheggio e da impianto idraulico per l'innaffiamento degli orti.

Inoltre per ciascuno dei suoi vari elementi -recinzioni, cabine per attrezzi, percorsi, ecc. - l'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un progetto-tipo che consenta di conferire il massimo di uniformità e di ordine all'insieme.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Geom. Alessandro Pratesi